

Serie Ordinaria n. 28 - Lunedì 11 luglio 2011

D.g.r. 6 luglio 2011 - n. IX/1979**Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: «Codice Etico degli appalti regionali - aggiornamenti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 70/2011»**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la comunicazione del Presidente Formigoni «Codice Etico degli appalti regionali - aggiornamenti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 70/2011»;

Richiamato il comma 4 dell'art. 8 del Regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta Regionale, approvato con d.g.r. 29 dicembre 2010 n. 1141;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto della comunicazione sopracitata, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO

———— • ————

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALLA GIUNTA
NELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2011**

**OGGETTO: CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI -
AGGIORNAMENTI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE n. 70/2011**

Lo scorso 4 maggio la Giunta regionale, con propria deliberazione, ha approvato il Codice Etico degli appalti, che regola i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari degli appalti di lavori, servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui alla legge regionale n. 30/2006.

Tale strumento, rientra tra le iniziative messe in atto dalla Giunta per contrastare tutte le forme di illegalità, e specificatamente, quelle originate dalla criminalità organizzata.

L'entrata in vigore del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 (Prime disposizioni urgenti per l'economia) successivamente all'approvazione del Codice da parte della Giunta rende opportuna qualche ulteriore precisazione.

Il Codice Etico, introduce in capo agli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento, una serie di obblighi il cui inadempimento è sanzionato, tra l'altro, con l'esclusione del concorrente/aggiudicatario dalla procedura di affidamento nei casi di mancata consegna di copia del Codice sottoscritta (art. 2) e di violazione di uno degli impegni previsti dall'art. 3 (art. 5 comma 1 lett.A).

La previsione negoziale di clausola di esclusione, è stata tuttavia vietata dal sopravvenuto Decreto Legge 13 maggio 2011 n.70, che aggiungendo all'art. 46 del d.lgs. 163/2006 il comma 1-bis, ha enumerato tassativamente le cause di esclusione dalle procedure di affidamento prevedendo che «i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione» e che «Dette prescrizioni sono comunque nulle».

Alla luce dell'intervenuta modifica normativa e con la finalità di agevolare la pratica applicazione del Codice Etico entrato in vigore il 24 maggio 2011, si ritiene pertanto opportuno fornire alle amministrazioni aggiudicatrici interessate le seguenti indicazioni:

- i bandi di gara, i capitolati e le lettere di invito relativi alle procedure di affidamento recheranno la specificazione che il Codice Etico, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, non si applica nella parte in cui prevede l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico (articolo 2, articolo 5 comma 1 lett.A primo periodo del Codice);
- ciascuna amministrazione aggiudicatrice adotta gli opportuni accorgimenti volti a salvaguardare l'efficacia sostanziale degli impegni previsti dal Codice (es. introduzione delle clausole del Codice nella dichiarazione di partecipazione alla procedura o nel capitolato).

Analogamente alla pubblicizzazione del Codice etico, per consentire adeguata diffusione degli aggiornamenti sopra illustrati, la deliberazione di presa d'atto della presente Comunicazione sarà pubblicata sul BURL.